

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO – ROMA**

**Sezione I-bis**

**R.g. n. 638/2017**

**AVVISO AI SENSI DELL'ART. 49 C.P.A.**

Del signor **Alessandro Michele BELLITTI**

- Ricorrente -

contro

**IL MINISTERO DELL'INTERNO**

- Amministrazione resistente –

**SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO**

Il signor Bellitti è un vigile del fuoco volontario ed è stato incluso nella graduatoria stilata il 24 aprile 2008 (D.M. n. 1996) dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, all'esito della procedura selettiva, per titoli ed accertamento dell'idoneità motoria, per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco, indetta il precedente 27 agosto 2007 (D.M. n. 3747) e riservata, appunto, al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Collocato alla posizione n. 5565 della suddetta graduatoria, è stato perciò convocato il 28 settembre 2016 a Roma, presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., per sostenere le visite mediche necessarie per la sua assunzione nel ruolo del personale dipendente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

L'Amministrazione resistente escludeva il signor Bellitti dalla procedura selettiva riferendo che la Commissione medica incaricata aveva espresso giudizio negativo sui requisiti (omissis).

Il signor Bellitti contestava integralmente l'esito della visita cui era stato sottoposto dall'Amministrazione resistente nella procedura selettiva indicata ed impugnava i relativi provvedimenti per i seguenti motivi di diritto:

**1. Violazione di legge: art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lett. e) e f) del D.M. Interno 11 marzo 2008, n. 78; art. 3 L. n. 241/1990; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ivi compresi: difetto di istruttoria e motivazione, travisamento ed erronea valutazione di fatti, illogicità.**

L'esito della visita medica cui è stato sottoposto il ricorrente dalla Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali nella procedura selettiva indicata ed in particolare la visita (omissis), eseguita presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nella sua sede di Roma, sono evidentemente erronei e destituiti di fondamento, perché in contrasto con l'intera storia clinica del ricorrente, accertata costantemente nel tempo in cui egli ha svolto e continua svolgere il servizio di Vigile del fuoco volontario presso il Comando torinese del Corpo.

**Violazione di legge art. art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lett. e) e f) del D.M. Interno 11 marzo 2008, n. 78; art. 1, comma 1<sup>^</sup>, lett. e) e f) all. 1) al D.P.R. n. 76/2004; art. 3 e 6 L. n. 241/1990; Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ivi compresi: difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà tra atti, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.**

I requisiti (omissis) richiesti nella procedura selettiva da cui è stato escluso il ricorrente sono i medesimi già richiesti per il servizio volontario che egli continua a svolgere presso il Comando torinese del Corpo dei Vigili del fuoco.

Tale circostanza determina un ulteriore difetto di motivazione nonché la contraddittorietà palese tra gli atti della medesima Amministrazione resistente, che da un lato ha accertato e reiteratamente confermato la

rispondenza del ricorrente ai requisiti visivi necessari per lo svolgimento dell'attività volontaria, mentre, d'altra parte, senza alcuna considerazione di questi pregressi accertamenti, ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva, nonostante il parametro di valutazione richiesto per l'accesso ai due ruoli sia sostanzialmente il medesimo.

#### **ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

Per tutti questi motivi il signor Alessandro Michele Bellitti ha agito avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

- del Decreto del Direttore Centrale per gli affari generali del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2016 (prot. n. 685) comunicato con lettera raccomandata del 24 ottobre 2016 (prot. 8304) ricevuta il 31 ottobre 2016 con cui il signor Alessandro Michele Bellitti è stato escluso dalla procedura selettiva;
- del verbale della Commissione n. 14 del 29 settembre 2016, ivi menzionato, nonché, per quanto occorra, della citata comunicazione prot. 8304 del 24 ottobre 2016;
- *in parte qua*, della graduatoria stilata con Decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 24 aprile 2008 (D.M. Interno n. 1996/2008), come risultante all'esito dell'esclusione del ricorrente;
- nonché di tutti gli ulteriori atti illegittimi preordinati, presupposti, consequenziali o comunque connessi.

#### **AVVISO**

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 5 giugno 2017, n. 2781/2017, al

fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei  
controinteressati.